

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il sottoscritto :

<i>Nominativo:</i>	
<i>Luogo di nascita:</i>	
<i>Data di nascita:</i>	
<i>Città di residenza:</i>	
<i>Indirizzo / Telefono</i>	
<i>Codice Fiscale:</i>	

a seguito della richiesta di sepoltura del defunto \_\_\_\_\_ nel cimitero  
frazionale di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che il defunto, oltre ai requisiti generali di accesso ai cimiteri comunali della Spezia (art. 30 Reg. Comunale di Polizia Mortuaria) era in possesso del seguente ulteriore requisito previsto per l'accesso al cimitero frazionale richiesto (art. 31 Reg. Comunale di Polizia Mortuaria):

- avere diritto ad un posto in sepoltura privata (tomba o cappella di famiglia, oppure in concessione attiva quando si tratti di inserimento di cassette per resti ossei o di urne cinerarie);
- essere stati residenti per almeno cinque anni nei rispettivi ambiti territoriali, così come definiti nelle planimetrie Dis. 4645 Cat. 1D Tav. n. 1 e Tav. n. 2, ad esclusione delle residenze nei nuclei storici di Campiglia, Fabiano Alto ed Isola per le quali il predetto requisito temporale è di dieci anni.
- essere nati nei nuclei storici di Campiglia, Fabiano Alto ed Isola (requisito richiesto esclusivamente per i cimiteri citati);
- avere sepolto in detto cimitero il coniuge od un genitore, od un fratello od una sorella od un figlio od una figlia;

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La Spezia li \_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_

(estratto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

### **Articolo 30 – Ammissione di salme, resti ossei e ceneri nel cimitero urbano dei Boschetti**

1. Nel cimitero urbano dei Boschetti, salvo sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite:
  - a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte;
  - c) le salme delle persone decedute fuori dal Comune e non aventi in esso la propria residenza al momento della morte, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente;
  - d) le salme di persone che pur non avendo la residenza nel Comune vi abbiano risieduto per almeno 2 anni;
  - e) le salme di persone nate nel Comune della Spezia;
  - f) le salme di persone a cui è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria o che hanno dato lustro alla città;
  - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 D.P.R. 285/90;
  - h) i resti mortali e le ceneri delle persone elencate alle precedenti lettere;
2. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, la cassetta di resti ossei o l'urna cineraria, terminate le esequie, qualora previste, viene consegnata dagli incaricati del trasporto funebre al personale cimiteriale presso la camera mortuaria o nel luogo in area cimiteriale diversamente indicato dal Responsabile del C.d.R. Cimiteri;
3. In attesa dell'inumazione, della tumulazione, della cremazione, dell'autopsia o degli ordini dell'Autorità Giudiziaria, le salme accolte nel cimitero resteranno in deposito provvisorio nelle strutture appositamente predisposte. Tale deposito non potrà superare, ordinariamente, le ventiquattro ore per le salme racchiuse in feretri di legno e i dieci giorni, di norma, per quelle racchiuse in feretri con zinco o con barriera.